Newsletter

Ufficio
Ambiente e Sicurezza

n. 5 - 2023

Verona, 31 Maggio 2023

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI - La dematerializzazione dei provvedimenti dell'Albo……...3
AMBIENTE – Interpelli ministeriali……...……..3
RIFIUTI - Pulizia manutentiva delle reti fognarie, MUD 2023……..3
RIFIUTI - Consegna ritardata del MUD entro il 6 settembre p.v……...……...4
RIFIUTI - Decreto raggruppamenti RAEE...……4
RIFIUTI- Linee guida per l'applicazione del regime dei sottoprodotti, regione Piemonte…….8

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO - Verifiche periodiche – elenco dei soggetti abilitati……9
SICUREZZA SUL LAVORO - Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio...……9
SICUREZZA SUL LAVORO – Nuovo DL sul lavoro, modifiche al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro……..11
SICUREZZA SUL LAVORO - Stress lavoro-correlato, periodicità valutazione dei rischi…….14

NEWS AREA TECNICA

REACH/CLP - Nuove raccomandazioni Reach e nuove classi Clp……...15
SOSTANZE PERICOLOSE - Nuovi valori limite di esposizione per piombo e diisocianati….16

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - Inail: sessanta nuove schede di rischio da sovraccarico biomeccanico……...……16

APINDUSTRIA confimiverona

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

ALBO GESTORI AMBIENTALI - La dematerializzazione dei provvedimenti dell'Albo
https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-la-dematerializzazione-dei-provvedimenti-dellalbo/

Si ricorda che dal 15 giugno 2023 entreranno in vigore le nuove modalità digitali di attestazione dell'iscrizione e delle informazioni contenute nelle autorizzazioni dell'Albo nazionale gestori ambientali, come introdotte dalle recenti Delibere n. 1 del 13/02/2023 e n. 3 del 7/02/2022.

Si tratta di provvedimenti che consentiranno da una parte di eliminare i documenti cartacei all'interno dei veicoli e, dall'altra, di velocizzare i controlli.

AMBIENTE – Interpelli ministeriali
https://www.apiverona.it/ambiente-interpelli-ministeriali/

Si segnalano i seguenti due interpelli resi disponibili dal Ministero dell'Ambiente

- interpello Ministero Ambiente n.12695 del 30/01/2023 in merito alla gestione dei rifiuti di cui all'allegato D, del D.lgs. 152/06 appartenenti al capitolo 18 "Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)" con il quale si precisa che i rifiuti sanitari non infettivi rientrano ancora tra i rifiuti urbani.
- interpello Ministero Ambiente n.17650 del 07/02/2023 in materia ambientale ai sensi dell'articolo 3-septies del D.Lgs. n. 152 del 2006 - applicabilità dell'articolo 185-bis del dlgs 152 del 2006 per i rifiuti tessili, con il quale il Ministero dell'Ambiente chiarisce che l'avvio di sistemi volontari per la raccolta dei rifiuti da parte dei produttori dei prodotti, anche sottoforma di consorzi, nello specifico di rifiuti tessili, presso i punti vendita potrà essere avviata solo dopo l'entrata in vigore del decreto di istituzione della responsabilità estesa del produttore nel settore tessile.

RIFIUTI - Pulizia manutentiva delle reti fognarie, MUD 2023
https://www.apiverona.it/rifiuti-pulizia-manutentiva-delle-reti-fognarie-mud-2023/

Ai fini del MUD 2022 (relativo all'anno 2021) ISPRA aveva fornito specifiche indicazioni per gli "spurghisti" che nei formulari si qualificano sia come produttori sia come trasportatori dei rifiuti da pulizia manutentiva di cui all'art. 230 c. 5 del D.lgs. 152/2006 (codici EER 200304 e 200306).

APINDUSTRIA confimiverona
Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Successivamente la Deliberazione n. 14 del 21/12/2021, entrata in vigore il 30/04/2022 e modificata l'1/07/2022, ha definito il modello e i contenuti del formulario per i rifiuti ai sensi del suddetto articolo.

Le aziende che nel 2022 hanno effettuato il trasporto dei rifiuti da manutenzione delle reti fognarie sono quindi tenute, indipendentemente dal soggetto produttore riportato sui formulari (es. condominio), a predisporre il MUD 2023 in base alle indicazioni ISPRA.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla specifica **FAQ disponibile nella sezione MUD**.

RIFIUTI - Consegna ritardata del MUD entro il 6 settembre p.v.
https://www.apiverona.it/rifiuti-consegna-ritardata-del-mud-entro-il-6-settembre-p-v/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 in data 10/03/2023 il DPCM del 3 febbraio 2023 recante «Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023». La scadenza per la presentazione del Mud 2023 è quindi fissata per il giorno **8 luglio 2023.**

La trasmissione tardiva della Comunicazione MUD 2023 (o l'invio per annullare e sostituire una precedente dichiarazione inesatta o incompleta) può essere effettuata entro il termine del 6 settembre 2023, ed è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.

Si ricorda che i soggetti che non presentano la Comunicazione MUD RIFIUTI (o la presentano, ma in modo incompleto o inesatto) rischiano una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 10.000 euro.

RIFIUTI - Decreto raggruppamenti RAEE
https://www.apiverona.it/rifiuti-decreto-raggruppamenti-raee/

Fonte Mase

Con decreto 20 febbraio 2023, n. 40, in vigore dal 5 maggio u.s., è stato adottato il “Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 93 del 20 aprile 2023).

Successivamente all’emanazione, il Ministero dell’Ambiente ha segnalato un refuso: nell’Allegato 1 al citato decreto il "Raggruppamento 2" include erroneamente il paragrafo “4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49". Si tratta di un refuso, in quanto il medesimo paragrafo è riportato correttamente anche nel “Raggruppamento 4”.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

L'allegato al nuovo decreto presenta i raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 (fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi).

I luoghi di raggruppamento (LdR) sono siti costituiti da uno o più rivenditori di AEE che ritirano i rifiuti elettronici riconsegnati dai consumatori.
I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono conferiti nei centri di raccolta ed ivi raggruppati come indicato. Indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Allegato

"Allegato 1 (articolo 9, comma 3)

Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono conferiti nei centri di raccolta ed ivi raggruppati come di seguito indicato. Indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Raggruppamento 1 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi
Le apparecchiature indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:
- 1.1 Frigoriferi;
- 1.2 congelatori;
- 1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi;
- 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore;
- 1.5 radiatori a olio;
- 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua;
- 4.2 asciugatrici.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi

Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

- 4.1 Lavatrici;
- 4.3 lavastoviglie;
- 4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche;
- 4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Raggruppamento 3 - TV e Monitor

Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 indicati al paragrafo 2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:

- 2.1 Schermi;
- 2.2 televisori;
- 2.3 cornici digitali LCD;
- 2.4 monitor;
- 2.5 laptop, notebook;

Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro

Le apparecchiature di grandi dimensioni elencante al paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le apparecchiature di piccole dimensioni elencante al paragrafo 5 e le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al paragrafo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

- 4.5 lampadari;
- 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese);
- 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria;
- 4.7 mainframe;
- 4.6 grandi stampanti;
- 4.9 grandi copiatrici;
- 4.10 grandi macchine a gettoni;
- 4.11 grandi dispositivi medici;
- 4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo;
- 4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro;

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

- 5.1 aspirapolvere;
- 5.2 scope meccaniche;
- 5.3 macchine per cucire;
- 5.4 lampadari;
- 5.5 forni a microonde;
- 5.6 ventilatori elettrici;
- 5.7 ferri da stiro;
- 5.8 tostapane;
- 5.9 coltelli elettrici;
- 5.10 bollitori elettrici;
- 5.11 sveglie e orologi;
- 5.12 rasoi elettrici;
- 5.13 bilance;
- 5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo;
- 5.15 calcolatrici;
- 5.16 apparecchi radio;
- 5.17 videocamere, videoregistratori;
- 5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini
- 5.19 giocattoli elettrici ed elettronici;
- 5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.;
- 5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo;
- 5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti;
- 5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati;
- 6.1 telefoni cellulari;
- 6.2 navigatori satellitari (GPS);
- 6.3 calcolatrici tascabili;
- 6.4 router;
- 6.5 PC;
- 6.6 stampanti;
- 6.7 telefoni;
- altre apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, anche informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

```
-----------------------------------------------------------------+
|Raggruppamento 4 - Sezione A "pannelli fotovoltaici"              |
|I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4         |
|dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di |
|seguito elencati:                                                 |
|    - 4.14 pannelli fotovoltaici                                  |
+-----------------------------------------------------------------+
|Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose                              |
|Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell'allegato IV del   |
|decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:    |
|    - 3.1 Tubi fluorescenti;                                      |
|    - 3.2 lampade fluorescenti compatte;                          |
|    - 3.3 lampade fluorescenti;                                   |
|    - 3.4 lampade a scarica ad alta densita', comprese lampade a  |
|      vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro    |
|      metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione;     |
|    - 3.5 LED.                                                    |
```

Si segnala un'interpretazione applicativa resa disponibile dal Centro di Coordinamento RAEE, punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in Italia, a seguito dell'emanazione del suddetto decreto 40/2023 e dell'avviso ministeriale della presenza di un refuso
Interpretazione applicativa al Decreto 20 febbraio 2023, n. 40

RIFIUTI- Linee guida per l'applicazione del regime dei sottoprodotti, regione Piemonte
https://www.apiverona.it/rifiuti-linee-guida-per-lapplicazione-del-regime-dei-sottoprodotti-regione-piemonte/

Si segnala che la Regione Piemonte, con il DGR n. 6722/2023, ha approvato le linee guida per l'applicazione del regime dei sottoprodotti (ex art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006) e istituito il "Gruppo di Lavoro Sottoprodotti".

Le linee guida definiscono le modalità operative del "Gruppo di lavoro sui sottoprodotti", che ha una valenza regionale; i contenuti generali che devono riportare le schede tecniche predisposte dal Gruppo di lavoro a supporto degli operatori per individuare, caso per caso, determinati sottoprodotti nell'ambito dei diversi cicli produttivi e lo sviluppo degli aspetti tecnici e gestionali.
Le linee guida chiariscono che le schede tecniche sono elaborate in modo tale che il loro utilizzo sia facoltativo da parte degli operatori, che possono quindi individuare ulteriori modalità atte a provare il soddisfacimento di tutte le condizioni stabilite all'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006, necessarie ad ottenere la qualifica di "sottoprodotto".

Si tratta di indicazioni regionali ma possono essere uno strumento utile per tutte le imprese che vogliono valutare i propri residui di produzione come sottoprodotti. Link
dgr_06722_1050_11042023.pdf (regione.piemonte.it)

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

ATTREZZATURE DI LAVORO - Verifiche periodiche – elenco dei soggetti abilitati
https://www.apiverona.it/attrezzature-di-lavoro-verifiche-periodiche-elenco-dei-soggetti-abilitati-2/

Fonte Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto n. 56 del 5 maggio 2023, ha adottato il trentanovesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

SICUREZZA SUL LAVORO - Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-sanzione-amministrativa-per-omessa-o-tardata-denuncia-di-infortunio/

Fonte www.inail.it

La circolare n. 24 del 9 settembre 2021 riepiloga la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni ai sensi dell'articolo 53 del d.P.R. 1124 del 1965 e fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle strutture territoriali.
L'articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che il datore di lavoro deve presentare all'Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall'infortunio.

I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite Pec alla sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.

APINDUSTRIA confimiverona
Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell'infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

Dal 1° gennaio 2007, l'importo della sanzione per la violazione dell'articolo 53 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è da 1.290,00 a 7.745,00 euro.
La violazione dell'obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell'ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione "minima" di 1.290,00 euro (sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge). Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione "minima" entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.
Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l'illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all'emissione dell'ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.

Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
L'interesse tutelato dal suddetto articolo 18 è chiaramente diverso da quello perseguito dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni. Sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme e diversa è la destinazione dei relativi proventi.

La circolare sottolinea l'autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all'accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi, in virtù dello specifico ambito di applicazione previsto dalle medesime norme.

API INDUSTRIA confimi verona
Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

L'articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell'obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La circolare n. 24 del 9 settembre 2021, chiarisce che in virtù dell'autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell'obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell'illecito, la diffida obbligatoria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione.

Per maggiori informazioni consultare la circolare.
Circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021 .

SICUREZZA SUL LAVORO – Nuovo DL sul lavoro, modifiche al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-nuovo-dl-sul-lavoro-modifiche-al-testo-unico-in-materia-di-tutela-della-salute-e-della-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, contenente misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Il nuovo decreto, in vigore dal 5 maggio u.s., contiene all'art.14 alcune importanti modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, **l'articolo 14 del nuovo DL 48/23** prevede quanto segue:

la lettera a) modifica l'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e introduce l'obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.

La lettera b) modifica l'art. 21 del D.Lgs. 81/08 e introduce una previsione volta a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni. Nello specifico si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all'introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV; …

La lettera c) modifica l'art. 25 del D.Lgs. 81/08 recante la disciplina in materia di medico competente, prevedendo l'obbligo in capo a quest'ultimo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. Inoltre si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l'adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità; (...)

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

La lettera d) modifica l'art. 37 del D.Lgs. 81/08 aggiungendo al comma 2, dopo la lettera b), la lettera b-bis), volta a garantire il monitoraggio sull'applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell'attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro o dei soggetti destinatari della formazione.

Articolo 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

La lettera e) modifica l'art.71 del D.Lgs. 81/08 sostituendo il comma 12 , estendendo ai privati la titolarità della funzione della "verifica periodica successiva" sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte. Inoltre, poiché la competenza non è più esclusiva delle ASL e dell'ISPESL (ora INAIL), è necessaria la nuova formulazione volta a coordinare il testo del comma 12 con quanto previsto al comma 11 del medesimo articolo 71.
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

La lettera f) modifica l'art.72 del D.Lgs. 81/08 sostituendo al comma 2 il secondo periodo, al fine di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza da un lato agli operatori nel settore del noleggio e dall'altro agli organi di vigilanza nell'esercizio del loro ruolo di garanzia, eliminando quelle incertezze interpretative dovute all'attuale formulazione della norma .
Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all'utilizzo.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

le lettere g) e h) del DL 48/23 modificano gli artt. 73 e 87 del D.Lgs. 81/08: la prima modifica è volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali; la seconda risulta conseguenziale, al fine di prevedere una sanzione".

Formazione per l'uso delle attrezzature
Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento
Viene introdotto un nuovo comma.
4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro
Sanzioni
Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
2. Il datore [di lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:
c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell'articolo 73, comma 4-bis;

Infine, **l'articolo 15 del nuovo DL n. 48/23** dispone quanto segue:
1."Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonchè di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione od omissione contributiva.
2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Alle attività previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

SICUREZZA SUL LAVORO - Stress lavoro-correlato, periodicità valutazione dei rischi

https://www.apiverona.it/stress-sul-lavoro-rischi-psicosociali-e-malattie-cardiovascolari-eu-osha/

Si ricorda che secondo il D.Lgs. 81 del 2008 sulla salute e sicurezza sul lavoro, la valutazione del rischio dovuto a stress lavoro-correlato deve essere aggiornata con cadenza annuale o biennale in funzione alla tipologia di rischio basso o medio.

L'articolo 28, comma 1, del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l'altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Con la Circolare indicativa emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla fine del 2010 si sono individuate indicazioni sulle modalità di valutazione e sui doveri del Datore di lavoro. Tra questi spicca l'obbligo di ripetere l'analisi periodicamente.

RISULTATO RISCHIO STRESS	*PERIODICITA'*
Basso	Biennale
Medio	Annuale
Alto	Valutazione più approfondita che comprende la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, attraverso questionari, focus group, interviste, ecc.

La valutazione dei rischi comprende un esame preliminare dove si effettua la rilevazione e l'analisi dei seguenti indicatori:
Eventi sentinella: riguardano incidenza infortunistica, assenze per malattia, eventuali procedimenti disciplinari, lamentele formalizzate da parte dei lavoratori ecc.
Fattori di contenuto del lavoro: riguardano ambiente di lavoro, attrezzature, carichi di lavoro ecc.
Fattori di contesto del lavoro: riguardano ruolo, conflitti, autonomia decisionale ecc.

La sanzione per il datore di lavoro in caso di inottemperanza è un'ammenda compresa tra Euro 1000 e Euro 2000.

NEWS AREA TECNICA

REACH/CLP - Nuove raccomandazioni Reach e nuove classi Clp
https://www.apiverona.it/reach-clp-nuove-raccomandazioni-reach-e-nuove-classi-clp/

Helpdesk Reach informa sulla nuova raccomandazione Echa del 12 aprile che ha aggiunto otto sostanze all'elenco di autorizzazione Reach.
Queste le otto:
• Etilendiammina;
• 2-(4-terzbutilbenzil) propionaldeide e suoi singoli stereoisomeri;
• Piombo;
• Glutaraldeide;
• 2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-one;
• 2-benzil-2-dimetilammino-4-morfolinobutirrofenone;
• Diisoesilftalato; e
• Acido ortoborico, sale sodico.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

DaL 23 aprile sono attive tre nuove classi di pericolo Clp. A segnalarlo ancora lo stesso Helpdesk Reach. Sono:
• interferenti endocrini (DE) per la salute umana o per l'ambiente;
• persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT); molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB); e
• persistente, mobile e tossico (PMT); molto persistente e molto mobile (vPvM).

SOSTANZE PERICOLOSE - Nuovi valori limite di esposizione per piombo e diisocianati
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-nuovi-valori-limite-di-esposizione-per-piombo-e-diisocianati/

Fonte Normachem

I medicinali pericolosi (HMP) sono quelli che contengono una o più sostanze che soddisfano i criteri di classificazione, in conformità al Regolamento CLP, come: Cancerogeno (categoria 1A o 1B); Mutageno (categoria 1A o 1B); Tossico per la riproduzione (categoria 1A o 1B).

Proprio rispetto a quanto sopra riportato, gli HMP rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2004/37/CE(Direttiva CMR).
Questa guida della Commissione europea fornisce esempi pratici per ridurre l'esposizione dei lavoratori a medicinali pericolosi in tutte le fasi del ciclo di vita, dalla produzione alla somministrazione, fino alla gestione dei rifiuti, ponendosi dunque l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sui rischi dei medicinali pericolosi con i quali i lavoratori vengono a contatto; aumentare le buone pratiche dei lavoratori che manipolano HMP in tutta l'UE, fornendo un utile punto di riferimento e supporto per l'attività di formazione;promuovere l'armonizzazione tra gli Stati Membri e i diversi settori, garantendo che tutte le parti interessate dispongano di indicazioni complete.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - Inail: sessanta nuove schede di rischio da sovraccarico biomeccanico
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-inail-sessanta-nuove-schede-di-rischio-da-sovraccarico-biomeccanico/

Fonte www.inail.it

L'Inail ha pubblicato il terzo volume relativo alle schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, elaborate dalla Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza sul sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Il terzo volume delle “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura” scaturisce dall’esperienza del gruppo di lavoro del progetto “Realizzazione di un percorso di aggiornamento continuo sulla valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori”, varato dalla Direzione Regionale Umbria dell’Inail e al quale partecipano 15 professionisti della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza di nove Direzioni regionali Inail e della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza Centrale Inail.

La novità di questo volume rispetto ai precedenti, pubblicati nel 2012 e 2014, consiste nel fatto che le 60 schede raccolte nascono dalla valutazione collegiale e intercalibrata del gruppo di lavoro. “Tale buona pratica” – sottolinea Elena Guerrera, coordinatrice del progetto – “ha ottenuto il riconoscimento di merito al concorso buone pratiche per le eccellenze nell’amministrazione della sicurezza sociale (Issa Good practice) indetto dall’Issa (International social security association) nel maggio 2022 e questo conferma la validità della metodologia che ci ha consentito di ottenere valutazioni del rischio il più oggettive possibili”.

In ogni scheda, oltre alla valutazione mediante check list OCRA dei compiti e degli scenari lavorativi, sono proposti alcuni possibili interventi di prevenzione e protezione, di semplice attuazione, e sono riportate indicazioni tratte dalle norme e pubblicazioni tecniche, per facilitare la valutazione mediante suggerimenti e chiarimenti.

Nel nuovo volume sono infine presentate in modo chiaro e operativo la check list OCRA Multitask Medio e la check list OCRA Multitask Complesso, metodologie che consentono la valutazione di compiti complessi, al fine di illustrare l’analisi del rischio relativo a tutte le attività svolte nell’intero turno di lavoro.

Le schede dei primi due volumi sono consultabili anche nell’applicativo Inail “Sovraccarico biomeccanico arti superiori”, pubblicato nei servizi online dell’Istituto, uno strumento semplice ed efficace rivolto a datori di lavoro, RSPP, RLS e lavoratori per aiutare l’individuazione di fattori di rischio del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.

Indice del documento Inail

1. Introduzione
2. Malattie Professionali e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
3.Metodologia di valutazione del rischio adottata
3.1 Criteri valutativi
3.2 Valutazione di più compiti ripetitivi (multitask) eseguiti nello stesso turno di lavoro
4. Principi di prevenzione del rischio lavorativo da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
5. Come utilizzare i dati delle schede di rischio
6. Esempi di valutazione di più compiti ripetitivi eseguiti nello stesso turno di lavoro

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Schede di valutazione del rischio lavorativo da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori

1 Agricoltura - Raccolta bietole
2 Agricoltura - Raccolta borragine
3 Agricoltura - Raccolta fagiolini
4 Agricoltura - Preparazione cassette di verdura
5 Agricoltura - Piantumazione piante di pomodoro
6 Agricoltura - Raccolta funghi coltivati
7 Agricoltura - Legatura vigneto a tendone
8 Agricoltura - Raccolta olive con rastrello manuale
9 Agricoltura - Spollonatura olivo
10 Allevamento - Alimentazione bovini da carne
11 Allevamento - Mungitura automatica caprini
12 Allevamento - Mungitura manuale caprini
13 Allevamento - Cernita uova
14 Produzione di carne non di volatili - Disosso bovino
15 Produzione di carne non di volatili - Disosso suino
16 Produzione prodotti a base di carne - Rifilatura prosciutto crudo
17 Produzione prodotti a base di carne - Sugnatura prosciutto crudo
18 Lavorazione e conservazione frutta/ortaggi - Cernita verdure cotte
19 Produzione di derivati del latte - Produzione artigianale di scamorza
20 Produzione di derivati del latte - Formatura artigianale ricotta
21 Produzione di derivati del latte - Produzione di nodini fiordilatte
22 Produzione di derivati del latte - Produzione di mozzarelle: lavorazione pasta filante
23 Produzione di gelati - Inserimento stecchi nella macchina ghiacciolatrice
24 Produzione di gelati - Inscatolamento ghiaccioli
25 Produzione di cioccolato - Controllo qualità ovetti di cioccolato
26 Produzione di cioccolato - Confezione uova di Pasqua
27 Confezione di abbigliamento sportivo - Rifinitura leggings per danza
28 Fabbricazione di articoli a maglia - Fabbricazione ai ferri di pullover
29 Fabbricazione di parti in plastica per calzature - Fabbricazione finiture scarpe da ginnastica
30 Fabbricazione di parti in plastica per calzature - Fabbricazione tacchi in plastica
31 Fabbricazione di serrature - Produzione di serrature di sicurezza per auto
32 Fabbricazione di banchi frigo - Assemblaggio lamiere esterne banco frigo
33 Fabbricazione di banchi frigo - Nastraggio lamiere esterne banco frigo
34 Fabbricazione di banchi frigo - Nastraggio lamiere interne banco frigo
35 Fabbricazione di banchi frigo - Assemblaggio finale banco frigo
36 Fabbricazione di oggetti di gioielleria - Orefice- Formatura anello
37 Fabbricazione di oggetti di gioielleria - Orefice- Saldatura anello
38 Fabbricazione di oggetti di gioielleria - Orefice- Smerigliatura anello
39 Fabbricazione di oggetti di gioielleria - Orefice- Lucidatura anello
40 Fabbricazione di oggetti di gioielleria - Orefice- Infilatura perline
41 Fabbricazione di mobili ad uso medico - Verniciatura a catena
42 Fabbricazione di mobili ad uso medico - Verniciatura a spruzzo
43 Movimentazione terra - Escavatorista
44 Posa in opera di pellicole protettive per finestre - Lavaggio vetri
45 Posa in opera di pellicole protettive per finestre - Asciugatura vetri

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

46 Posa in opera di pellicole protettive per finestre - Adesione pellicola
47 Posa in opera di pellicole protettive per finestre - Rifilatura pellicola
48 Posa in opera di pellicole protettive per finestre - Prima rifinitura pellicola
49 Supermercati - Taglio fettine carne bovina con affettatrice
50 Supermercati - Sistemazione espositore banane
51 Catering - Prelavaggio bicchieri
52 Catering - Prelavaggio posate
53 Catering - Sistemazione piatti dopo lavaggio
54 Cura e manutenzione del verde - Taglio siepe
55 Laboratori di tappezzeria - Tappezziere
56 Lavanderie industriali - Stiratura con pressa continua
57 Lavanderie industriali - Stiratura con ferro da stiro
58 Lavanderie industriali - Imbustamento dopo stiraggio
59 Lavanderie industriali - Stiratura con mangano
60 Lavanderie industriali - Stiratura con pressa girevole

7. Bibliografia e sitografia

8. Glossario

Link al documento
•Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell'artigianato e dell'agricoltura – Volume III

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it